

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-754 del 16/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta PASTIFICIO ANDALINI S.p.A. con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13. Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'attività di PRODUZIONE PASTA ALL'UOVO autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-3527 DEL 06/07/2017, adottato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-751 del 15/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 32345/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **PASTIFICIO ANDALINI S.p.A.** con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13. Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE PASTA ALL'UOVO** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-3527 DEL 06/07/2017, adottato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dall'impresa **PASTIFICIO ANDALINI S.P.A.** allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento, registrata al Prot. comunale n. 67049 in data 15/12/2020, integrata con Prot. 67796 del 17/12/2020, (pratica SUAP n. 1232/2020), trasmessa dal SUAP con nota P.G. n. 67838 del 17/12/2020, assunta al P.G. di Arpae n. 184056 del 18.12.2020, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto N. DET-AMB-2017-3527 DEL 06/07/2017 adottato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE PASTA ALL'UOVO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di modifica sostanziale attiene alle emissioni in atmosfera per l'inserimento di una nuova caldaia ad olio diatermico alimentata a gas metano con potenza termica nominale pari a 1,744 MW da utilizzare per la produzione di acqua calda nel settore produttivo in alternativa a quella già presente (emissione E23) che presenta le medesime caratteristiche, qualora si avessero dei malfunzionamenti;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato

dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 3527 del 06.07.2017 adottato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

CONSIDERATO che nella relazione tecnica, riguardante le emissioni in atmosfera, presentata dall'impresa e allegata alla istanza di modifica dell'A.U.A. è stato specificato che:

- *le due caldaie non sono convogliabili ad un unico camino come da perizia riportata in allegato alla relazione tecnica;*
- *la nuova caldaia funzionerà solamente in sostituzione di quella esistente, qualora si presentassero dei malfunzionamenti;*

- *che ai sensi dell'art. 273-bis del D.lgs.152/06, comma 8: «Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. [...]*
- *non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati»;*
- *Con l'istanza di modifica si coglie l'occasione per autorizzare la caldaia esistente (E23), sempre da 1,744 MW, come medio impianto di combustione in quanto l'AUA in vigore è stata emessa prima della modifica normativa che ha abbassato il limite degli impianti di combustione da autorizzare da 3MW ad 1 MW;*
- *rispetto alla nuova caldaia, che di fatto risulta un impianto di riserva, tale inserimento comporta la necessità di autorizzarla come medio impianto di combustione con potenza termica nominale pari a 1,744 MW e si avrà quindi una nuova emissione denominata E30;*

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 189479 del 30/12/2020 è stato richiesto ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per le emissioni in atmosfera;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. Gen. n. 190305 del 31-12-2020 con la quale, in base alla disamina della relazione tecnica sulle emissioni allegata alla domanda, è stata espressa una valutazione favorevole alla modifica proposta e sono state formulate le seguenti considerazioni:

“La ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'atto autorizzativo per l'inserimento di un nuovo punto di emissione in atmosfera, denominato E30, derivante dalla caldaia alimentata a metano per la produzione di acque calda da impiegare nel ciclo produttivo e per la quale è previsto l'utilizzo in alternativa alla caldaia già presente, collegata al punto di emissione E23, esistente e per il quale la ditta richiede contestualmente l'autorizzazione in quanto medio impianto di combustione così come definito dall'art. 268 comma 1 punto gg-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base della documentazione presentata lo scrivente ufficio esprime valutazione favorevole alle modifiche proposte dalla ditta nella sua istanza, mentre si ritengono invariati i limiti e le prescrizioni previste nell'atto vigente per le altre emissioni presenti nello stabilimento.

E23 (emissione esistente) derivante dalla caldaia alimentata a metano, con potenzialità termica nominale 1,744 MW, per il riscaldamento di acqua calda necessaria al ciclo produttivo.

Si concorda con quanto indicato dalla ditta, trattasi di impianto medio di combustione alimentato con combustibile gassoso esistente, per il quale si applicano i limiti e le prescrizioni di cui all'allegato I, parte III, punto 1.3, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si valuta favorevolmente il limite proposto per gli ossidi di azoto, pari a 200 mg/Nm³, più basso rispetto a quello indicato nella pertinente tabella dell'allegato sopra citato. I limiti di parametro previsti per gli inquinanti polveri e ossidi di zolfo si intendono invece rispettati in quanto è previsto l'utilizzo di gas naturale (metano) come combustibile.

E30 (nuova emissione) derivante da nuova caldaia alimentata a metano, con potenzialità termica nominale 1,744 MW, per il riscaldamento di acqua calda necessaria al ciclo produttivo.

La ditta dichiara che utilizzerà questo impianto in alternativa a quello afferente al punto di emissione E23. Si concorda con quanto indicato nell'istanza, trattasi di nuovo medio impianto di combustione, alimentato con combustibile gassoso, per il quale si applicano i limiti e le prescrizioni di cui all'allegato I, parte III, punto 1.3, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si valuta favorevolmente il limite proposto per gli ossidi di azoto, pari a 100 mg/Nm³, corrispondente a quello indicato nella pertinente tabella dell'allegato sopra citato. I limiti di parametro previsti per gli inquinanti polveri e ossidi di zolfo si intendono invece rispettati in quanto è previsto l'utilizzo di gas naturale (metano) come combustibile”;

VISTA la nota dello Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP - COMMERCIO - COSAP del Comune di Cento Prot. Gen. n. 536 del 05/01/2021 acquisita al Prot. Arpae n. 1125 del 05/01/2021 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Parere rilasciato dal Servizio Urbanistica, Ambiente, Paesaggio, PAES del Comune di Cento con nota Prot. 68806 del 22/12/2020;
- Parere rilasciato dall'Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Igiene Pubblica di Ferrara con nota Prot. 409 del 05/01/2021, registrata al Prot. 510 del 05/01/2021.

CONSIDERATO che nel suddetto parere rilasciato dal Servizio Urbanistica, Ambiente, Paesaggio, PAES del Comune di Cento con nota Prot. 68806 del 22/12/2020 è stato specificato quanto segue:

- **Matrice Aria** - A conferma del parere espresso in data 29/03/2017 con prot. 16572, si attesta che l'impianto soggetto ad autorizzazione, classificato con strumento P.R.G. Var. P.D.R. 2018 (Adottato) come uso “Art. 60 Zona produttiva insediata, di completamento e di riqualificazione D1” **è compatibile con la normativa vigente di P.R.G.;**
- **Matrice Rumore** - In base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, si rileva che l'area su cui insiste l'impianto soggetto ad autorizzazione, ricade all'interno della classe V – Aree prevalentemente industriali. - Preso atto che l'intervento in oggetto non va ad inficiare l'autorizzazione già in essere, per quanto di propria competenza, si esprime **parere favorevole;**

CONSIDERATO che nel precitato Parere rilasciato dall'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Igiene Pubblica di Ferrara con nota Prot. 409 del 05/01/2021 in base alla valutazione della documentazione presentata e le valutazioni d'ufficio in merito alla localizzazione della ditta è stato prescritto quanto segue:

10. L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
11. l'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo **Altezza camini** delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102 del 07/10/2019, recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli"* è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE PASTA ALL'UOVO**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-3527 del 06/07/2017, adottato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento alla Ditta **PASTIFICIO ANDALINI S.p.A.**, C.F e p.IVA n. 01306670389, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), Via Martiri di Belfiore n. 13.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi di Classe "C", autorizzati con il presente atto, sono quelli contrassegnati con le sigle "A" (acque di raffreddamento, nella fognatura di Via Martiri di Belfiore), "B" e "C" (reflui civili, acque meteoriche, acque dilavamento piazzale, acque di scarico dalla zona lavorazione, nella fognatura di Via E. Toti) e indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Schema Fognature**;
- La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Schema Fognature**;
- La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Il gestore è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il gestore deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati;
- Il gestore deve stipulare con la Società HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009;
- Gli scarichi delle acque industriali, devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce

Allegato “B”, ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” – Schema Fognature**;

Si precisa inoltre che:

- la Società HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Struttura Operativa di Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “C” - Planimetria Emissioni** e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E23 (esistenti), E30 (nuova)**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 TRABATTO LINEA 1	E2 PRE-ESSICCAZIONE LINEA 1	E3 ESSICCAZIONE LINEA 1	E4 RAFFREDDAMENTO PASTA LINEA 1
Portata (Nm ³ /h)	4.200	3.000	1.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50	7,50	7,50
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	10	10	3
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E5 TRABATTO LINEA 2	E6 PRE-ESSICCAZIONE LINEA 2	E7 ESSICCAZIONE LINEA 2	E8 RAFFREDDAMENTO PASTA LINEA 2
Portata (Nm ³ /h)	3.300	1.500	1.200	6.200
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50	7,50	7,50
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	10	10	3
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E9 PASTORIZZATORE 1 LINEA 3	E10 PASTORIZZATORE 2 LINEA 3
Portata (Nm ³ /h)	1.200	1.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E11 TRABATTO LINEA 3	E12 PRE-ESSICCAZIONE LINEA 3	E13 ESSICCAZIONE LINEA 3
Portata (Nm ³ /h)	4.500	1.100	1.100
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	7,50	7,50	7,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E14 TRASPORTO PNEUMATICO SFARINATI 1	E15 TRASPORTO PNEUMATICO SFARINATI 2	E16 TRASPORTO PNEUMATICO SFARINATI 3	E23 (esistente da autorizzare come medio impianto) Caldaia 1 a metano da 1,744 MW per la produzione di acqua calda	E30 (nuova da autorizzare come medio impianto) Caldaia 4 a metano da 1,744 MW per la produzione di acqua calda
Portata (Nm ³ /h)	1.600	1.600	2.400	3.000	3.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	10,00	10,00	7,50	10,00	10,00
Inquinanti (mg/Nm ³)					
Materiale particolato	10	10	10	5*	5*
Ossidi di Azoto (NO ₂)	-	-	-	200	100
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	-	-	-	35*	35*
Sistema di abbattimento	F.T.	F.T.	F.T.	nessuno	nessuno

* Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

- Per le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E23** l'impresa è tenuta ad effettuare gli autocontrolli con periodicità almeno annuale;
- Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del Rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
- I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della

validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
12. L'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo "**Altezza camini**" delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

Si precisa inoltre che:

- I punti di emissione **E18, E19, E20, E21 ed E22**, che sono stati dichiarati provenienti da una pompa a vuoto e dal ricambio aria ambiente di lavoro con altezze dal suolo pari a 7,5 m, non sono soggetti ad autorizzazione di cui al TITOLO I della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 272, comma 5 dello stesso decreto.
- Le Emissioni derivanti dalle caldaie (tutte alimentate a gas metano) impiegate ad uso produttivo (**E24 - 453,57 kW, E25 - 453,57kW**) rientrano nel campo di applicazione dell'art. 272, comma 1, punto dd) "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto non sono sottoposti ad autorizzazione.

- Le Emissioni (**E26 – 126 kW, E27 – 25,4 kW, E28 – 26,7 kW, E29 – 25,6 kW**) derivanti dalle caldaie alimentate a gas metano e impiegate per il riscaldamento degli ambienti di lavoro sono soggette al TITOLO II del D.Lgs. n. 152/2006 e non necessitano di autorizzazione;
- L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica Comunale e dalla normativa vigente;
2. L'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed anche delle apparecchiature rumorose considerate nella valutazione di impatto acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività compensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, nonché delle caratteristiche acustiche dei locali, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'AUA n. DET-AMB-2017-3527 del 06/07/2017 adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Cento-Servizio Ambiente e all'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Igiene Pubblica di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Drssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.